

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT
A2106B - Sport e tempo libero

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art. 28, comma 3. Verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui alla DD n. 231/A2106A/2020 del 10-12-2020, relativa al progetto "Ampliamento e potenziamento dell'impianto di innevamento programmato in Loc. Alpe di Mera", localizzato nei Comuni di Scopello (VC) e Pila (VC).

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 231/A2106A/2020 del 10-12-2020, assunta a conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto "Ampliamento e potenziamento dell'impianto di innevamento programmato in Loc. Alpe di Mera":

- l'intervento è stato escluso dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali vincolanti ai fini della realizzazione dell'intervento, dettagliatamente riportate nell'allegato A alla stessa determinazione;
- si è dato atto che il proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, è tenuto a trasmettere all'Autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza prima del prosieguo dell'iter autorizzativo;

tali condizioni ambientali, il cui soggetto individuato per la verifica di ottemperanza è ARPA Piemonte, si riferiscono alle fasi di progettazione definitiva/esecutiva e di cantiere/esercizio - come di seguito riportato:

- progettazione definitiva/esecutiva - ante operam:

2.1 Si dovrà redigere un Piano di Monitoraggio Ambientale che sviluppi le proposte relative alle singole matrici riassunte nello Studio preliminare ambientale;

- fase di cantiere e di esercizio:

2.2 In corso d'opera, dovranno essere rispettati obblighi, divieti e buone pratiche che le normative in vigore riportano per la buona gestione dei cantieri (macchinari di servizio a norma CE con manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità, effettuata su piattaforme impermeabilizzate; bagnatura periodica delle piste di cantiere e basse velocità dei mezzi sulle piste di cantiere, eventuali schermature a protezione dei ricettori di polveri e rumore; stoccaggio, manipolazione e rifornimento di carburanti, lubrificanti e fluidi idraulici, nonché sostanze pericolose, in isolamento rispetto al reticolo idrografico e le falde acquifere).

2.3 Le operazioni di scavo e riporto dovranno essere adeguatamente raccordate ai profili esistenti,

conferendo a versanti e scarpate un assetto stabile e naturaliforme. Occorrerà la massima cautela nel recuperare ed accantonare suolo e terreno vegetale risultanti dalle operazioni di scotico per il mantenimento inalterato della qualità, al fine del loro riutilizzo nel recupero ambientale: in particolare si dovranno separare le aliquote relative ai diversi orizzonti del terreno e non invertirle in fase di stesura finale.

2.4 E' indispensabile che gli interramenti previsti della condotta in corrispondenza dei corsi d'acqua non cagionino una riduzione delle sezioni di deflusso attuali. Inoltre, in fase di realizzazione, qualora venisse intercettato il substrato roccioso non dovranno essere provocati sbarramenti significativi del deflusso sotterraneo.

2.5 Sia limitato il taglio del bosco all'ampiezza necessaria per assicurare condizioni di sicurezza all'esercizio dello sci alpino, mantenendo andamento naturaliforme del limite dei tagli boschivi. In relazione all'area di realizzazione dell'opera di presa e del primo tratto di condotta di adduzione, si raccomanda di limitare il taglio della vegetazione alle specie erbacee e arbustive, salvaguardando i soggetti arborei.

2.6 Tutte le essenze alloctone eventualmente in grado di colonizzare le superfici di neoformazione dovranno essere tempestivamente eradicare e rimosse adottando gli accorgimenti adeguati affinché sia evitata la dispersione di propaguli, semi e/o porzioni radicate potenzialmente in grado di attecchire. Si tenga conto delle disposizioni in materia emanate da Regione Piemonte con DGR n. 46-5100 del 18/12/2012, n. 23-2975 del 29/2/2016 e n. 33-5174 del 12-6-2017. In particolare, si proceda alla rimozione dei nuclei di poligono del Giappone segnalati nello Studio preliminare ambientale.

2.7 Al fine di mitigare il disturbo a avifauna, entomofauna e fauna terrestre e ed ecosistemi relativi, la fase di cantiere dovrà essere concentrata nel periodo estivo. Dovrà essere sospeso qualsiasi intervento di rimozione di soprassuolo naturale nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori.

2.8 Al fine di evitare che eventuali rotture della condotta in pressione possano produrre dissesti, premesso che il Proponente ha evidenziato alcune forme di controllo della funzionalità della condotta, è opportuno che siano integrate da verifiche periodiche delle condizioni morfologiche nei tratti di interrimento nonché di adottare (qualora tecnicamente possibile) sistemi di controllo automatizzati per la segnalazione di anomalie di pressione nella condotta anche in condizioni di inattività.

2.9 Al fine di monitorare il successo dell'intervento, si raccomanda di prevedere periodici sopralluoghi di controllo delle aree recuperate e di procedere a cure colturali e trasemine, qualora necessario, per un periodo di tre 3 anni dalla realizzazione dell'opera.

2.10 Considerata la vicinanza dei ricettori alle sorgenti sonore (lance per l'innnevamento artificiale) si ritiene che si debba procedere in fase di attivazione degli impianti ad un collaudo acustico presso ciascun ricettore trasmettendo i risultati dello stesso al Comune ed all'Arpa territorialmente competente; nel caso dovessero essere superati i livelli acustici di riferimento si dovrà intervenire modificando la posizione delle lance di innnevamento o effettuando quest'ultimo nel solo periodo diurno (6:00-22:00). In ogni caso, l'innnevamento venga eseguito in orari che arrechino il minor disturbo alla popolazione evitando il periodo notturno e riducendo l'orario di funzionamento il più possibile.

Dato atto che:

con istanza del 12/12/2022 e successivi perfezionamenti in data 20/12/2022 e 21/12/2022, la Società "Monterosa 2000 SpA" ha richiesto l'avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui alla DD n. 231/A2106A/2020 del 10-12-2020, relativa al progetto sopra indicato, allegando la specifica documentazione;

ai fini della verifica dell'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali, il Responsabile del procedimento, con nota prot. n. 22358/A2106B del 22-12-2022, ha convocato la riunione, in forma semplificata e in modalità asincrona, dell'Organo Tecnico Regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'Arpa Piemonte ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/1998.

Considerato che sono pervenuti e sono stati acquisiti agli atti, in tempo utile per la predisposizione del

presente provvedimento, i seguenti contributi:

- ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – Attività di Produzione Nord Est, con nota prot. n. 853/A2106B del 17/01/2022;
- ARPA Piemonte – Dipartimento Valutazioni Ambientali - Centro Regionale Amianto ambientale, con nota prot. n. 462/A2106B del 12-01-2022.

Valutate le risultanze dell'istruttoria svolta, esaminata la documentazione a corredo dell'istanza, alla luce dei contributi pervenuti, attestanti l'ottemperanza alle singole condizioni ambientali definite dalla DD n. 231/A2106A/2020 del 10-12-2020, relativa al progetto "*Ampliamento e potenziamento dell'impianto di innevamento programmato in Loc. Alpe di Mera*", localizzato nei Comuni di Scopello (VC) e Pila (VC), come sopra dettagliatamente riportate, tenendo conto delle specificazioni riportate nell'Allegato A alla presente determinazione quale parte integrale e sostanziale.

In accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.lgs. 152/2006;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- la L.R. 40/1998;
- la L.R. 14/2014;
- la L.R. 23/2008;
- la D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i. di individuazione del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale.;

DETERMINA

1) di attestare l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 231/A2106A/2020 del 10-12-2020, di esclusione del progetto "*Ampliamento e potenziamento dell'impianto di innevamento programmato in Loc. Alpe di Mera*", localizzato nei Comuni di Scopello (VC) e Pila (VC), dalla Fase di Valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, tenendo conto delle specificazioni riportate nell'Allegato A alla presente determinazione, quale parte integrale e sostanziale;

2) di disporre, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, la pubblicazione della documentazione relativa alla verifica di ottemperanza sul sito web regionale entro quindici giorni dalla presente determinazione;

3) di dare atto che copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998.

Il presente provvedimento, conclusivo del procedimento di verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui alla DD n. 231/A2106A/2020 del 10-12-2020, è stato predisposto nel rispetto del termine massimo previsto dall'art. 19 del D.Lgs 152/2006 (scadenza termine il 20 gennaio 2023).

Contro la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero)
Firmato digitalmente da Germano Gola

Allegato A

D.Lgs. 152/2006, art. 28, comma 3. Verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui alla DD n. 231/A2106A/2020 del 10-12-2020, relativa al progetto: "Ampliamento e potenziamento dell'impianto di innevamento programmato in Loc. Alpe di Mera", localizzato nei Comuni di Scopello (VC) e Pila (VC).

n.	Condizioni ambientali	Ottemperanza	Note
2.1	Si dovrà redigere un Piano di Monitoraggio Ambientale che sviluppi le proposte relative alle singole matrici riassunte nello Studio preliminare ambientale	si	<p>Il Piano di monitoraggio Ambientale è stato fornito. In virtù degli aggiornamenti necessari e della necessità di definire tempistiche di intervento e rendicontazione adeguate si chiede di integrare come segue:</p> <p>a. Il monitoraggio del recupero ambientale, finalizzato a verificare il buon esito degli interventi effettuati, come il risarcimento delle fallanze di alberi e arbusti e il mantenimento delle aree prative, non dovrà avere durata inferiore ai 3 anni con la possibilità di estensione fino al totale ripristino delle aree interessate e di garanzia del contrasto delle specie alloctone invasive. Si richiede di stralciare l'impiego di <i>Fraxinus excelsior</i> per motivi fitosanitari (al fine di evitare il possibile utilizzo di piantine affette da <i>Hymenoscyphus fraxineus</i>, patogeno di origine asiatica altamente infettivo e responsabile della sindrome del deperimento del frassino);</p> <p>b. Per quanto riguarda la vegetazione alloctona invasiva il piano di monitoraggio presentato dal proponente prevede un programma di gestione che tiene conto delle disposizioni in materia della Regione Piemonte, emanate con D.G.R. 24-9076 del 27/05/2019 (Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte, approvati con DGR 33-5174/17 "Aggiornamento elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975/16" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale"). Si richiede di integrare il piano con le nuove disposizioni "Sviluppo di protocolli di monitoraggio condivisi e uniformi sulle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)" consultabili sul sito web della Regione Piemonte1. Dovrà essere fatta particolare attenzione sulla gestione dei residui vegetali, adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare l'ulteriore diffusione delle entità oggetto di intervento.</p> <p>c. A completamento delle attività annuali di</p>

n.	Condizioni ambientali	Ottemperanza	Note
			<p>gestione dei ripristini e di contrasto alle specie esotiche, deve essere prevista una reportistica annuale per la rendicontazione delle attività svolte che dovrà indicare l'entità delle fallanze ripartite per specie, i risarcimenti effettuati e gli interventi manutentivi realizzati e tutte le azioni di contrasto effettuate. Al termine dei tre anni dovrà essere verificato il corretto esito delle attività e, in caso di esiti non soddisfacenti, dovrà essere previsto il proseguimento delle attività di ripristino e di contrasto sopra dette.</p> <p>d. Per quanto riguarda l'Avifauna si invita ad eseguire gli abbattimenti e la rimozione di vegetazione solo dopo avere verificato l'assenza di nidificazione in corso e al di fuori della stagione riproduttiva dell'avifauna. Come già prescritto si rammenta che deve essere sospeso qualsiasi intervento di rimozione di soprassuolo naturale nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori.</p>
2.2	<p>In corso d'opera, dovranno essere rispettati obblighi, divieti e buone pratiche che le normative in vigore riportano per la buona gestione dei cantieri (macchinari di servizio a norma CE con manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità, effettuata su piattaforme impermeabilizzate; bagnatura periodica delle piste di cantiere e basse velocità dei mezzi sulle piste di cantiere, eventuali schermature a protezione dei ricettori di polveri e rumore; stoccaggio, manipolazione e rifornimento di carburanti, lubrificanti e fluidi idraulici, nonché sostanze pericolose, in isolamento rispetto al reticolo idrografico e le falde acquifere).</p>	si	<p>Per l'eventuale monitoraggio del rispetto delle adeguate condizioni di gestione del cantiere si resta in attesa della comunicazione di avvio lavori che dovrà contenere un sintetico cronoprogramma degli interventi.</p>
2.3	<p>Le operazioni di scavo e riporto dovranno essere adeguatamente raccordate ai profili esistenti, conferendo a versanti e scarpate un assetto stabile e naturaliforme. Occorrerà la massima cautela nel recuperare ed accantonare suolo e terreno vegetale risultanti dalle operazioni di scotico per il mantenimento inalterato della qualità, al fine del loro riutilizzo nel recupero ambientale: in particolare si dovranno separare le aliquote relative ai diversi orizzonti del terreno e non invertirle in fase di stesura finale.</p>	si	<p>Per la verifica della ricostruzione morfologica si rimanda alla condizione 2.2. Si richiama l'importanza di adoperare massima cautela nella conservazione dello scotico, per evitare la perdita di sostanza organica ed escludere la contaminazione da specie esotiche pioniere, in caso di prolungata permanenza dei cumuli dovrà essere previsto un inerbimento degli stessi secondo i criteri proposti nel PMA e richiamati nelle note per la condizione 2.1.</p>

n.	Condizioni ambientali	Ottemperanza	Note
2.4	E' indispensabile che gli interramenti previsti della condotta in corrispondenza dei corsi d'acqua non cagionino una riduzione delle sezioni di deflusso attuali. Inoltre, in fase di realizzazione, qualora venisse intercettato il substrato roccioso non dovranno essere provocati sbarramenti significativi del deflusso sotterraneo.	si	Per l'eventuale monitoraggio degli interventi in corrispondenza dei corsi d'acqua si rimanda a quanto specificato per la condizione 2.2.
2.5	Sia limitato il taglio del bosco all'ampiezza necessaria per assicurare condizioni di sicurezza all'esercizio dello sci alpino, mantenendo andamento naturaliforme del limite dei tagli boschivi. In relazione all'area di realizzazione dell'opera di presa e del primo tratto di condotta di adduzione, si raccomanda di limitare il taglio della vegetazione alle specie erbacee e arbustive, salvaguardando i soggetti arborei.	si	Per l'eventuale monitoraggio delle interferenze con la vegetazione si resta in attesa della comunicazione di avvio lavori come indicato per la condizione 2.2 e si rimanda a quanto previsto nel PMA e precisato per la condizione 2.1.
2.6	Tutte le essenze alloctone eventualmente in grado di colonizzare le superfici di neoformazione dovranno essere tempestivamente eradicati e rimosse adottando gli accorgimenti adeguati affinché sia evitata la dispersione di propaguli, semi e/o porzioni radicate potenzialmente in grado di attecchire. Si tenga conto delle disposizioni in materia emanate da Regione Piemonte con DGR n. 46-5100 del 18/12/2012, n. 23-2975 del 29/2/2016 e n. 33-5174 del 12-6-2017. In particolare, si proceda alla rimozione dei nuclei di poligono del Giappone segnalati nello Studio preliminare ambientale.	si	Per quanto riguarda la gestione delle specie esotiche si rimanda a quanto indicato nel PMA e si richiede che siano aggiornati tutti i riferimenti normativi e tecnici come specificato nelle note per la condizione 2.1.
2.7	Al fine di mitigare il disturbo a avifauna, entomofauna e fauna terrestre e ed ecosistemi relativi, la fase di cantiere dovrà essere concentrata nel periodo estivo. Dovrà essere sospeso qualsiasi intervento di rimozione di soprassuolo naturale nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori.	si	Per l'eventuale controllo relativo al disturbo dell'avifauna si rimanda a quanto specificato per la condizione 2.2, confermando la necessità del rispetto minimo dei periodi richiamati alla lett. d) delle note per la condizione 2.1
2.8	Al fine di evitare che eventuali rotture della condotta in pressione possano produrre dissesti, premesso che il Proponente ha evidenziato alcune forme di controllo della funzionalità della condotta, è opportuno che siano integrate da verifiche periodiche delle condizioni morfologiche nei tratti di	si	Si rimanda il controllo degli effetti di eventuali rotture delle tubazioni nelle condizioni post-operam. Si resta tuttavia in attesa di specifica comunicazione relativa alla descrizione dei sistemi adottati per l'individuazione e la comunicazione in caso di eventuali anomalie di pressione in condotta.

n.	Condizioni ambientali	Ottemperanza	Note
	interramento nonché di adottare (qualora tecnicamente possibile) sistemi di controllo automatizzati per la segnalazione di anomalie di pressione nella condotta anche in condizioni di inattività.		
2.9	Al fine di monitorare il successo dell'intervento, si raccomanda di prevedere periodici sopralluoghi di controllo delle aree recuperate e di procedere a cure colturali e trasemine, qualora necessario, per un periodo di tre 3 anni dalla realizzazione dell'opera.	si	A maggiore precisazione della condizione ambientale, si richiede che le azioni di monitoraggio degli interventi di ripristino siano comunicate dalla ditta all'interno delle relazioni già indicate alla lettera c) delle note per la condizione 2.1.
2.10	Considerata la vicinanza dei ricettori alle sorgenti sonore (lance per l'innevamento artificiale) si ritiene che si debba procedere in fase di attivazione degli impianti ad un collaudo acustico presso ciascun ricettore trasmettendo i risultati dello stesso al Comune ed all'Arpa territorialmente competente; nel caso dovessero essere superati i livelli acustici di riferimento si dovrà intervenire modificando la posizione delle lance di innevamento o effettuando quest'ultimo nel solo periodo diurno (6:00-22:00). In ogni caso, l'innevamento venga eseguito in orari che arrechino il minor disturbo alla popolazione evitando il periodo notturno e riducendo l'orario di funzionamento il più possibile.	si	Per quanto riguarda il monitoraggio acustico e gestione in fase di innevamento si rimanda a quanto già previsto nella condizione ambientale per la fase di post-operam.